

**GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE
MISTO.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI**

(Allegato "A")

SO.MET. Srl

**RISULTATI ISTRUTTORI
(Giugno 2006)**

SO.MET. Srl

Descrizione: società di capitali a responsabilità limitata.

Sede sociale: Costigliole d'Asti (AT), Via G. Testore, 12.

Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti: inviata (data della partenza) il 31/03/2004 prot. 130 e protocollata dall'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese il 09/04/2004 (prot. A.T.O. n. 136).

GESTIONI PER LE QUALI SO.MET. Srl. HA PRESENTATO ISTANZA

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Scarnafigi	Acquedotto

1. Gestioni nel Comune di Scarnafigi**1.1 Acquedotto**

A) Con Deliberazione 30/05/89 n. 67 il Consiglio Comunale affidava (si legge nelle premesse alla Convenzione Rep. 59 – punto seguente) *“in concessione a seguito di trattativa privata alla Ditta TECNO GAS Srl – Via G. Testore 12 – Costigliole d’Asti, la gestione dell’acquedotto comunale”*.

B) Con Atto 21/12/1989 Rep. n. 59 veniva stipulata la *“Convenzione di concessione relativa alla gestione dell’acquedotto comunale”*.

C) La durata della concessione (art. 3) veniva fissata in *“anni 20 a partire dalla data di effettivo inizio dell’esercizio (al punto E successivo si chiarisce quale sia il riferimento iniziale)...., previo periodo di prova di anni 3”*. Al termine del periodo (art. 9) *“impianti e reti costruiti o posti in opera dalla Concessionaria saranno devoluti al Comune al prezzo di stima industriale”*. La Concessionaria (art. 18) *“... potrà trasferire la*

Concessione o farla confluire in altra azienda consociata o del Gruppo, previa comunicazione al Comune per la relativa autorizzazione”.

D) Con Deliberazione 27/10/1995 n. 32 il Consiglio Comunale apportava modificazioni alla Convenzione con TECNO GAS Srl concernenti gli “*usi pubblici*” e il “*corrispettivo della Concessione*”.

E) Con Contratto “*di appalto per la concessione del pubblico servizio di gestione dell’acquedotto comunale*” 01/12/2000, Rep. n. 1131 Reg. a Saluzzo al n. 1567 il 20/12/2000,

premesse che:

- *è intervenuta una fusione per incorporazione tra la Società SO.MET. Srl, Via G.Testore n. 12, Costigliole d’Asti, , quale società incorporante, e la Società TECNO GAS Srl, Via G.Testore n. 12, Costigliole d’Asti,, quale Società incorporata; la Società istante non ha allegato all’istanza di riconoscimento la lettera con la quale la TECNO.GAS. Srl, all’epoca abbia adempiuto ai termini dell’art. 18 di Convenzione, “...potrà trasferire la Concessione o farla confluire in altra azienda consociata o del Gruppo, previa comunicazione al Comune per la relativa autorizzazione”;*

- *la SO.MET. Srl svolge la stessa attività della TECNO GAS e presenta i requisiti di massima garanzia, di idoneità tecnica, di capacità organizzativa, vantando una prolungata esperienza nel settore;*

- *con deliberazione della Giunta Comunale 23/12/1996 n. 167 (non allegata all’istanza di riconoscimento da parte SO.MET. Srl) veniva preso atto della fusione di cui sopra e di conseguenza autorizzato il subentro della SO.MET. Srl nella identica posizione contrattuale”;*

con il Contratto in questione si pattuiva quanto segue:

- *il Comune prende atto, autorizza ed accetta il subentro della SO.MET. Srl nella identica posizione contrattuale rivestita dalla TECNO GAS Srl,, intendendo quindi che la SO.MET Srl subentri ... nella gestione dell’acquedotto comunale nel territorio del Comune di Scarnafigi per la durata di anni 20 decorrenti dalla stipula del sopra citato atto in data 12/12/1989 Rep. n. 59.....; ne consegue la scadenza contrattuale al 12/12/2009;*

F) La concessione in esame è stata affidata alla società TECNO GAS Srl in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. 36/94); la SO.MET. Srl è subentrata (il 01/12/2000), a seguito incorporazione della TECNO GAS Srl.

G) Sulla base di istanza di riconoscimento da parte di altro Gestore nonché sulla base delle relazioni inviate dal Comune con lettera prot. 2427 del 26/08/2003 nel corso dell'attività di ricognizione condotta dalla Autorità d'Ambito, risulta che alla SO.MET. siano state affidate le reti dell'Acquedotto Comunale con esclusione delle reti gestite dal Consorzio Acquedotto Rurale "Acqua Latte" (sempre in Comune di Scarnafigi). L'acquedotto comunale di Scarnafigi alimenta anche le reti degli acquedotti di Villanova Solaro e di Ruffia;

H) la SO.MET. Srl ha allegato all'istanza, come da disposizioni dell'A.ATO/4, il proprio Statuto (della "SO.MET. ENERGIA Srl"); all'art. 3 si elencano le attività oggetto della Società: l'attività prevalente è la vendita e i servizi correlati alle fonti di energia (metano, combustibili ecc.); tra i servizi vengono citati la telefonia e l'energia elettrica; non sono previsti né il Servizio di Acquedotto né il Servizio Idrico Integrato.

I) la disciplina speciale del Servizio Idrico Integrato richiede di fare riferimento al combinato dell'art. 10, comma III in associazione con l'art. 9, comma IV della L. 36/94; si afferma che *hanno diritto a continuare nell'erogazione del servizio e fino a scadenza contrattuale i titolari di concessione rilasciata anteriormente alla data del 03/02/1994* (art. 10, comma III, L.36/94), data di entrata in vigore della L. 36/94; il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 13/97 e l'art. 4 D.G.Regione Piemonte 24 Novembre 1997, n. 31-23227 affermano che *"le Autorità d'Ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'art. 10, comma 3 della L.36/94"*; ne consegue che la prosecuzione della gestione non possa avvenire ex lege bensì previa verifica dei *requisiti*. La verifica dei requisiti infatti deve essere svolta nei confronti di tutti i soggetti riconosciuti nel transitorio di salvaguardia, a prescindere dalla natura giuridico-civilistica. Il combinato degli articoli citati prescrive, minimalmente: a) di esercire il Servizio Idrico Integrato nella sua interezza e b) che l'esercizio avvenga su base quanto meno Comunale. Nel caso in esame: 1) il servizio è solo quello d'Acquedotto, 2) viene affidato su parte delle reti d'acquedotto presenti sul territorio del Comune, 3) la SO.MET non espone in Statuto la titolarità al servizio d'acquedotto. Con relazione allegata alla lettera 2427/2003 cit. il Comune di Scarnafigi, pur rilevando che *"la SO.MET gestisce l'impianto d'acquedotto del Comune con l'impiego di n. 2 unità a tempo parziale (dedicate a: relazioni con il pubblico, letture, emissioni ruoli). Per quanto concerne gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti la SO.MET ricorre anche a ditte esterne aventi sede nel Comune ... e*

con contratto di reperibilità. Non vengono espressi da parte del Comune giudizi in ordine a carenze o lacune gestionali.

L) La concessione del Servizio di Acquedotto in esame (concessione di singolo servizio coerente con l'art. 10, comma I, L. 36/94) è stata affidata alla TECNO GAS Srl in data anteriore al 3 Febbraio 1994 (data di entrata in vigore della L. 36/94); è poi proseguita alle stesse condizioni in capo alla SO.MET. Srl;

M) L'istruttoria, per carenza di atti, viene sospesa; entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, la Società dovrà depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito i seguenti atti: a) la lettera con la quale la TECNO.GAS. Srl, Concessionaria del servizio, abbia comunicato, a termini di art. 18 di Convenzione "...il trasferimento della Concessione o aver fatto confluire tale Concessione in altra azienda consociata o del Gruppo, per la relativa autorizzazione del Comune"; b) verbale di deliberazione della Giunta Comunale 23/12/1996 n. 167 di autorizzazione al subentro della SO.MET Srl nella concessione TECNO GAS Srl; l'istruttoria verrà aggiornata sulla base di questi ulteriori atti.